

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2446

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROBERTI, CRUCIANI, FRANCHI, CALABRÒ, SPONZIELLO, TURCHI

Presentata l'11 giugno 1965

Partecipazione dei dipendenti delle aziende municipalizzate all'amministrazione delle imprese medesime (Modifica all'articolo 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578)

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Come è noto, malgrado che l'articolo 46 della Costituzione ancora non abbia trovato una formale attuazione legislativa, va sempre più affermandosi l'istanza dei lavoratori di partecipare alla gestione delle imprese; tale istanza, che già ha trovato in altri paesi della Comunità Economica Europea iniziale accoglimento, si concilia con quello spirito di collaborazione che sempre più va assumendo il rapporto di lavoro nell'impresa produttiva, sino a sbocciare in forme di vero e proprio rapporto associativo.

Come è del pari noto, anche in Italia i sottoscritti presentatori dell'attuale proposta hanno già ripetutamente preso altre iniziative legislative tendenti ad ammettere e regolare la partecipazione istituzionale delle varie categorie del lavoro nella gestione delle imprese a partecipazione statale, nonché in vari aziende di Stato.

Il settore delle aziende municipalizzate apparirebbe, per la sua stessa natura e per i motivi fondamentali che ispirarono sin dalla legge istitutiva del 1925 la gestione municipalizzata di talune attività produttive e di servizi, il più idoneo per l'attuazione concreta di tale principio di socializzazione; tuttavia, proprio in questo settore esiste una difficoltà di ordine formale, derivante dalla formulazione di una norma della legge istitutiva e precisamente dell'articolo 5 del testo unico approvato con regio decreto del 15 ottobre 1925, n. 2578.

Tale articolo, infatti, prevede che l'organo amministrativo delle imprese municipalizzate debba essere « composto di persone che abbiano le qualità per essere eletti consiglieri comunali »; e poiché, come è noto, i lavoratori appartenenti alle aziende suddette, avendo rapporti economici e di dipendenza con i comuni, non possono essere eletti Consiglieri comunali, ne deriva che tutto il personale dipendente dalle imprese municipalizzate viene oggi ad essere escluso dalla possibilità di partecipare alla Commissione amministratrice e quindi alla gestione dell'impresa stessa.

Ora è chiaro che tale limitazione rende addirittura inoperante, proprio nei riguardi delle aziende municipalizzate, l'articolo 46 della Costituzione; e questa considerazione sarebbe già di per se stessa sufficiente a rilevare una condizione di inferiorità e di illegittimità costituzionale che non è stata certamente creata di proposito nei riguardi delle aziende municipalizzate e dei loro dipendenti.

Riteniamo, pertanto, onorevoli colleghi, che si imponga oggi la modifica della norma in oggetto onde rendere possibile l'inserimento istituzionale dei lavoratori negli organi amministrativi delle imprese e quindi vi presentiamo la presente proposta di legge, che consta ovviamente di un solo articolo e che ci auguriamo possa ottenere la vostra rapida e incondizionata approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, di cui al decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, è modificato come segue:

All'articolo 5, dopo il primo comma, è inserito il seguente secondo comma:

« Non esiste tuttavia incompatibilità tra la condizione di dipendenti di qualunque ordine e grado dell'azienda stessa, e quella di membro della Commissione ».